

CIRCOLARE 9 DEL 05/09/2012

ULTIME NOVITÀ FISCALI

[-	
Esonero limiti uso contanti turisti extraUE e utilizzo di più c/c	È stato aggiornato il software di compilazione della comunicazione che il cedente / prestatore deve inviare preventivamente all'Agenzia delle Entrate per poter beneficiare del maggior limite (€ 15.000) di utilizzo del denaro contante relativamente alle operazioni poste in essere con persone fisiche aventi cittadinanza extraUE al fine di poter comunicare
Sito Internet Agenzia Entrate	più c/c utilizzati per il versamento del contante incassato.
Ricostruzione volume d'affari e prezzi desunti da riviste di settore	L'Ufficio può ricostruire il volume d'affari di un commerciante basandosi sui prezzi riportati nelle riviste di settore. Nel caso di specie l'accertamento è stato effettuato nei confronti di una srl operante nel settore delle costruzioni che "non aveva dato nessuna convincente spiegazione circa le modalità di determinazione dei prezzi di vendita degli appartamenti", che risultavano significativamente differenti
Sentenza Corte Cassazione	rispetto a quelli degli altri operatori della zona e a quelli
25.7.2012, n. 13092	desumibili dalle riviste di settore.
Omessa emissione di scontrini	Le sanzioni previste per la mancata emissione di scontrini fiscali sono applicabili anche qualora il soggetto abbia
Sentenza Corte Cassazione	comunque annotato le relative operazioni sul registro dei
27.7.2012, n. 13504	corrispettivi.
Fallimento e piccolo imprenditore	La dimostrazione del possesso dei requisiti in termini di attivo patrimoniale, ricavi e ammontare dell'indebitamento il cui mancato superamento consente la non "fallibilità" dell'impresa grava sull'imprenditore, ossia su colui che dispone dei dati contabili necessari per fornire tale prova, "non potendosi porre
Sentenza Corte di Cassazione 30.7.2012, n. 13542	a carico del creditore l'onere di allegare dati contabili di cui non ha la disponibilità".
Termine invio comunicazione dichiarazioni d'intento	Il termine di invio della comunicazione delle dichiarazioni d'intento fissato entro "il termine previsto per la prima liquidazione IVA periodica" deve essere inteso quale "termine ultimo". Il fornitore che ha ricevuto la dichiarazione d'intento può inviare la relativa comunicazione anche in assenza di perenzioni fotturato in regime di per impenibilità correlate alla
Risoluzione Agenzia Entrate 1.8.2012, n. 82/E	operazioni fatturate in regime di non imponibilità correlate alla predetta dichiarazione.



COMMENTI

LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL "DECRETO CRESCITA": CONFERME E NOVITÀ

Con la pubblicazione sulla G.U. 11.8.2012, n. 187 è entrata in vigore, a decorrere dal 12.8.2012, la Legge 7.8.2012, n. 134 di conversione del DL n. 83/2012, c.d. "Decreto Crescita".

Nell'iter di conversione, oltre alla conferma delle novità previste nel testo originario del citato Decreto, sono state introdotte alcune nuove disposizioni, come di seguito illustrato.

REGIME IVA CESSIONI / LOCAZIONI DI FABBRICATI

Per le **locazioni** di **fabbricati** <u>abitativi</u>, pur essendo confermato, in generale, il regime di esenzione IVA, ora è ammessa **l'opzione per l'imponibilità** IVA:

- da parte delle **imprese costruttrici** o che hanno eseguito, anche tramite appalto, **interventi di recupero** ex art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), DPR n. 380/2001 (Testo unico sull'edilizia);
- per i contratti aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008.

Non è più prevista l'imponibilità (per norma) delle locazioni di durata non inferiore a 4 anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata.

Ora quindi, le imprese costruttrici / di ristrutturazione possono **optare per l'imponibilità IVA**, evitando così l'indetraibilità dell'imposta relativa agli acquisti di beni / servizi effettuati per la realizzazione / ristrutturazione degli immobili. Alle locazioni degli immobili in esame è applicabile l'**aliquota IVA ridotta del 10%**.

Per le **locazioni** di **fabbricati** <u>strumentali</u> che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni trova applicazione, in generale, l'**esenzione** IVA, **salva l'opzione per l'imponibilità** da parte del locatore nell'atto.

In precedenza, per le locazioni effettuate nei confronti di **soggetti non passivi IVA** ("privati") nonché di imprese con diritto alla **detrazione** IVA in misura **non superiore al 25%** era prevista l'imponibilità IVA. Ora anche tali locazioni sono **esenti**, **salvo opzione per l'imponibilità** da parte del locatore nell'atto.

Per le cessioni di **fabbricati** <u>abitativi</u> è **confermato**, in linea generale, **il regime di esenzione IVA**, salva l'**imponibilità** ora prevista per le cessioni effettuate dall'**impresa costruttrice** o dall'impresa che ha eseguito, anche tramite appalto, **interventi di recupero** di cui al citato art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), DPR n. 380/2001:

- → entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione / intervento (come già disposto in precedenza);
- → oltre 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione / intervento, a condizione che nell'atto sia esercitata l'opzione per l'imponibilità.

Anche per le cessioni di **fabbricati** <u>strumentali</u> è **confermato**, in generale, **il regime di esenzione IVA**, salva l'**imponibilità** ora prevista per quelle:

- → effettuate dall'impresa costruttrice o che ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero di cui al citato art. 3, comma 1, lett. c), d) ed f), DPR n. 380/2001 entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione / intervento (come già disposto in precedenza);
- → per le quali il cedente esercita nell'atto l'opzione per l'imponibilità.

In sede di conversione, **l'opzione** per l'**imponibilità** è stata estesa anche alle cessioni di fabbricati abitativi **destinati ad alloggi sociali** ex DM 22.4.2008.

Per effetto di tale intervento normativo, sono **esenti** (salvo **opzione per l'imponibilità**) anche le cessioni, precedentemente imponibili, **effettuate nei confronti** di acquirenti:

soggetti passivi IVA con diritto alla detrazione IVA in misura non superiore al 25%;



• non soggetti passivi IVA ("privati").

Alle cessioni di fabbricati o relative porzioni per le quali, a seguito delle novità in esame, il cedente manifesta nell'atto l'**opzione per l'imponibilità** è applicabile il **reverse charge**

NUOVA MISURA DELLE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

In relazione alla misura delle detrazioni spettanti relativamente alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è confermato che per le **spese sostenute dal 26.6.2012 al 30.6.2013** per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la **detrazione IRPEF**, è fissata nella misura del **50%** (anziché 36%) e spetta per una **spesa massima complessiva di € 96.000** (anziché € 48.000) per ciascuna unità immobiliare.

Si rammenta che, dal 2012 la detrazione del 36% è stata introdotta "a regime"; di conseguenza la stessa risulta maggiorata al 50% e con il limite di € 96.000 per il predetto periodo 26.6.2012 – 30.6.2013 per poi tornare al 36% con il limite di € 48.000.

In relazione alla detrazione in esame sono confermate le disposizioni del citato art. 16-bis e pertanto la stessa è riconosciuta:

- per le sole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze;
- in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese;
- per i "consueti" interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli di ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

In sede di conversione è stata eliminata la disposizione che prevedeva dall'1.1 al 30.6.2013, per gli interventi di **riqualificazione energetica** degli edifici, la detrazione IRPEF / IRES nella misura del 50% (anziché del 55%), fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa.

Ora, la detrazione del **55**% è riconosciuta per le spese sostenute **fino al 30.6.2013** (in precedenza fino al 31.12.2012).

Si evidenzia che le nuove misure delle suddette detrazioni sono applicabili:

- → per le spese sostenute per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio** ovvero di risparmio energetico da parte di **persone fisiche / lavoratori autonomi** il cui **pagamento** è effettuato, con le consuete modalità (bonifico bancario / postale), **dal 26.6.2012**. A tale proposito si rammenta che il bonifico incompleto determina il disconoscimento dell'agevolazione;
- → per le spese sostenute per gli interventi di **riqualificazione energetica** da parte delle **imprese**, a decorrere **dal 26.6.2012**, avendo riguardo al principio di **competenza**, ossia:
 - per i beni mobili, al momento di consegna / spedizione ovvero alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà;
 - per i servizi, alla data di ultimazione.

PERIODO	DETRAZIONE INTERVENTI DI	DETRAZIONE PER INTERVENTI DI	
SOSTENIMENTO SPESE	RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	
dall'1.1.2012 al 25.6.2012	36%, con il limite di € 48.000	- 55% (*)	
dal 26.6.2012 al 30.6.2013	50%, con il limite di € 96.000		



 dall'1.7.2013
 36%, con il limite di € 48.000
 36%, con il limite di € 48.000 (per interventi ex art. 16-bis, lett. h, TUIR)

(*) Il limite di spesa varia da € 54.545 a € 181.818, a seconda del tipo di intervento effettuato, ex art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007.

CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI

È riconosciuto uno specifico **contributo** ai soggetti che:

- ⇒ acquistano, dal 2013 al 2015, in Italia, anche tramite leasing, un veicolo nuovo a basse emissioni, ossia veicoli a trazione elettrica / ibrida, GPL, metano, biometano, biocombustibile, idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica **non superiori a 120 g/km** e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;
- ⇒ consegnano, per la rottamazione, un veicolo di cui sono proprietari o utilizzatori (in caso di leasing) da almeno 12 mesi. Il veicolo consegnato deve essere della stessa categoria del veicolo acquistato e deve risultare immatricolato da almeno 10 anni prima della data d'acquisto del nuovo veicolo.

CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE				
Anno	che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a			
acquisto veicolo	50 g/km	95 g/km	120 g/km	
2013	20%	20%	20%	
	prezzo d'acquisto	prezzo d'acquisto	prezzo d'acquisto	
2014	fino ad un massimo di € 5.000	fino ad un massimo di € 4.000	fino ad un massimo di € 2.000	
	15%	15%	15%	
2015	prezzo d'acquisto	prezzo d'acquisto	prezzo d'acquisto	
	fino ad un massimo di € 3.500	fino ad un massimo di € 3.000	fino ad un massimo di € 1.800	

Il contributo in esame è:

- ⇒ riconosciuto all'acquirente del veicolo dal venditore "mediante compensazione con il prezzo di acquisto";
- ⇒ rimborsato al venditore dalle imprese costruttrici / importatrici le quali lo "recuperano" **quale credito d'imposta** utilizzabile in compensazione.

ABROGAZIONE DELLA C.D. "TREMONTI AMBIENTALE"

È confermata l'abrogazione della disciplina relativa alla detassazione degli investimenti c.d. "Tremonti ambientale".

A decorrere da 26.6.2012 sono infatti **abrogate** una serie di disposizioni / agevolazioni elencate **nell'allegato 1** al Decreto che ricomprende, in particolare, al n. 37) l'art. 6, commi da 13 a 19, Legge n. 388/2000.

In merito va evidenziato che il comma 11 dell'art. 23 in esame prevede comunque che:

"I procedimenti **avviati in data anteriore** a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini delle concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni di leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge".

Fondo per la crescita sostenibile

Il c.d. "Fondo per la crescita sostenibile" (nuova denominazione assunta dal c.d. "Fondo speciale rotativo"



ex art. 14, Legge n. 46/82) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico ha, in particolare, le seguenti finalità:

- ⇒ promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per il rilancio della competitività anche tramite il consolidamento dei centri / strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;
- ⇒ rafforzamento della struttura produttiva (con particolare riguardo al mezzogiorno), riutilizzo di impianti produttivi e rilancio di aree economicamente "depresse";
- ⇒ attrazione di investimenti esteri e promozione delle imprese italiane all'estero.

CREDITO D'IMPOSTA PER ASSUNZIONE PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO

È confermato, a decorrere dal 26.6.2012, il riconoscimento a favore delle imprese di un credito d'imposta nella misura del **35% del costo aziendale**, con un limite **massimo** di **€ 200.000** annui, sostenuto per le **assunzioni a tempo indeterminato** di personale in possesso di:

- → un **dottorato di ricerca universitario** conseguito presso un'Università italiana o estera, se riconosciuta equipollente;
- → una **laurea magistrale** in discipline di **ambito tecnico o scientifico**, elencate nell'Allegato 2 del Decreto in esame (design, farmacia, fisica, informatica, ingegneria, architettura, matematica, biologia, ecc.);

impiegato nelle seguenti attività di ricerca e sviluppo:

- lavori sperimentali o teorici finalizzati all'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- ricerca pianificata o indagini critiche finalizzate ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi, servizi o permettere il miglioramento di quelli già esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, esclusi i prototipi di cui al successivo punto;
- acquisizione ed utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale con l'intento di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, compresa la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali, se il relativo costo di fabbricazione è troppo elevato per utilizzarlo solo ai fini di dimostrazione e convalida. Gli eventuali redditi derivanti dall'utilizzo commerciale vanno dedotti dai costi ammessi ai fini del credito d'imposta.

Il credito d'imposta in esame:

- è riconosciuto a **qualsiasi impresa**, **a prescindere dalla forma giuridica**, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui opera, nonché dal regime contabile adottato;
- va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d'imposta di maturazione ed in quello relativo ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato;
- va utilizzato esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite annuale (€ 250.000);
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP:
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Modalità di richiesta del credito d'imposta

Per poter fruire del credito d'imposta in esame è necessario presentare un'**apposita istanza**, secondo le modalità che saranno individuate da un Decreto di prossima emanazione.

Le spese sostenute devono risultare da una **certificazione**, da allegare al bilancio, rilasciata **da un professionista iscritto al Registro dei Revisori contabili o dal Collegio sindacale** (se presente). Per le imprese non soggette a revisione contabile e prive del Collegio sindacale la certificazione deve essere rilasciata da un Revisore contabile o da un professionista iscritto al Registro dei Revisori contabili che, nei

Sedi:



3 anni precedenti, non abbia avuto un rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa.

Le spese sostenute per la predisposizione di tale certificazione possono essere considerate per la determinazione del credito d'imposta in esame nel limite di € 5.000.

Decadenza del beneficio

La possibilità di utilizzare il credito d'imposta decade se:

- il **numero** complessivo dei **dipendenti è inferiore o pari** a quello indicato nel **bilancio** presentato nel **periodo d'imposta precedente** all'applicazione dell'agevolazione;
- i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni (2 in caso di piccole e medie imprese);
- l'impresa beneficiaria delocalizza in uno Stato extraUE riducendo le attività produttive in Italia nei 3 anni successivi al periodo d'imposta in cui ha fruito del contributo;
- sono definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni non inferiori a €
 5.000 o violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, nonché nei casi in cui sono emanati provvedimenti definitivi della Magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE

Le società di capitali e le società mutue assicuratrici <u>diverse</u> dalle banche e dalle micro-imprese possono emettere, quali strumenti di finanziamento, cambiali finanziarie, c.d. "mini bond", facendosi assistere da un c.d. "sponsor" (banca, impresa d'investimento, società di gestione del risparmio (SGR), società di gestione armonizzata, società d'investimento a capitale variabile (SICAV), avente una succursale costituita in Italia).

A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione i suddetti strumenti di finanziamento emessi dalle imprese possono ora avere una scadenza che varia da un **minimo di 1 mese** ad un **massimo di 3 anni**.

NUOVA "IVA PER CASSA" - Art. 32-bis

È stata ampliata la portata applicativa della c.d. "IVA per cassa", prevedendo l'"esigibilità differita" dell'IVA con riferimento alle cessioni / prestazioni eseguite da soggetti passivi con un volume d'affari non superiore a € 2.000.000 (attualmente il limite è pari a € 200.000) nei confronti di soggetti passivi d'imposta.

La disposizione in esame **non** si applica qualora:

- 1 il cedente / prestatore si avvale di "regimi speciali IVA" (ad esempio, regime del margine);
- 2 l'acquirente / committente assolve l'imposta mediante l'applicazione del reverse charge;
- 3 l'acquirente / committente è un soggetto privato.

L'IVA, fermo restando il momento di effettuazione dell'operazione, risulta quindi **esigibile al momento del pagamento**.

Va tenuto presente però che per i soggetti in esame "l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi".

Rispetto alla disciplina vigente, l'acquirente / committente può detrarre l'IVA a credito al momento di effettuazione dell'operazione, a prescindere dal fatto che il pagamento della fattura non sia stato ancora eseguito.

Decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione, l'imposta diviene comunque esigibile a meno che



l'acquirente / committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali (rispetto alla disciplina vigente non sono richiamate le procedure esecutive).

Per beneficiare dell'esigibilità differita oltre a dover esercitare un'opzione, il soggetto interessato dovrà riportare in fattura un'apposita annotazione, in mancanza della quale l'imposta è considerata esigibile al momento di effettuazione dell'operazione (esigibilità immediata).

L'operatività delle nuove disposizioni è comunque subordinata all'emanazione di un apposito DM, da emanare entro l'11.10.2012.



A decorrere dalla data di entrata in vigore della "nuova" disciplina, sono abrogate le disposizioni dell'attuale regime contenute nell'art. 7, DL n. 185/2008.

DEDUCUBILITÀ DELLE PERDITE SU CREDITI

Le perdite su crediti sono deducibili in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o se le stesse risultano da "elementi certi e precisi".

In merito, gli "elementi certi e precisi" sussistono se:

- ⇒ il credito è di modesta entità e sono decorsi 6 mesi dalla scadenza del pagamento dello stesso. In merito il Legislatore precisa che il credito è di modesta entità per:
 - le imprese "di più rilevante dimensione", ossia quelle con un volume d'affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di euro, quando lo stesso non supera € 5.000.
 - In merito va evidenziato che sono considerate imprese "di più rilevante dimensione" quelle con un volume d'affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di euro;
 - le altre imprese quando lo stesso **non supera € 2.500**;
- ⇒ il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

SRL "A CAPITALE RIDOTTO"

Come noto, in base all'art. 2463-bis C.c., i soggetti aventi determinati requisiti possono costituire una "Società a responsabilità limitata semplificata".

È confermato che la nuova tipologia di società, il cui capitale sociale non può essere inferiore ad € 1 e superiore a € 10.000, può ora essere costituita anche "da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione".

Va evidenziato che in tal caso:

- la costituzione può avvenire mediante contratto o atto unilaterale;
- l'atto costitutivo va redatto per atto pubblico;
- gli amministratori possono anche essere persone fisiche diverse dai soci;
- la denominazione di srl a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e il Registro delle Imprese presso il quale la stessa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza e "nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico".

Inoltre è previsto che alle srl a capitale ridotto sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile in materia di srl "ordinaria".

In sede di conversione è stato previsto che il MEF promuove un accordo con l'ABI al fine di fornire credito a condizioni agevolate ai soggetti di età inferiore a 35 anni che costituiscono una società in commento.

PARTITE IVA "FITTIZIE"

La c.d. "Riforma del lavoro" ha introdotto una specifica disposizione al fine di contrastare il fenomeno delle partite IVA c.d. "fittizie", ossia quei casi in cui le prestazioni di lavoro rese in regime di lavoro



autonomo o da soggetti titolari di partita IVA rappresentino di fatto rapporti aventi le caratteristiche tipiche di una co.co.co. e/o del lavoro subordinato.

In sede di conversione, sono state, in particolare, modificate le lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 69-bis, D.Lgs. n. 276/2003 disponendo che le condizioni ivi previste devono **perdurare per 2 anni consecutivi**. Di conseguenza il nuovo testo modificato è il seguente:

"Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia <u>fornita prova contraria da parte del committente</u>, rapporti di <u>collaborazione coordinata continuativa</u>, qualora ricorrano <u>almeno due</u> dei seguenti presupposti:

- a) che la collaborazione **con il medesimo committente** abbia una durata complessiva superiore a otto mesi **annui** per **due anni consecutivi**.
- b) che il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisca più del 80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi:
- c) che il collaboratore disponga di una <u>postazione fissa</u> di lavoro presso una delle sedi del committente".

CREDITO D'IMPOSTA SISMA EMILIA ROMAGNA

È stato introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese / lavoratori autonomi colpiti dal sisma del 20.5 e 29.5.2012 che alla data del 20.5.2012 avevano la sede legale / operativa in uno dei Comuni dell'Emilia Romagna interessati dal sisma e che hanno subito la **distruzione o l'inagibilità dell'azienda o dello studio**.

Il credito d'imposta è pari al costo sostenuto entro il 30.6.2014 per la ricostruzione / ripristino / sostituzione dei beni d'impresa / lavoro autonomo danneggiati o distrutti dal sisma per i quali è stata fatta denuncia al Comune ed è stata ricevuta apposita "verificazione".

In particolare è disposto che il credito d'imposta in commento:

- va indicato nella "dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito" e nelle dichiarazioni successive al fine di evidenziarne l'utilizzo;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non rileva ai fini reddituali / IRAP.

Al fine di poter usufruire del credito d'imposta i soggetti interessati dovranno presentare un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate. Con un apposito DM, da emanare entro l'11.10.2012, saranno fissate le modalità operative.

La stessa Agenzia individuerà, con riferimento a **ciascuna istanza accolta**, la quota di credito d'imposta fruibile dal soggetto interessato in ciascun degli anni 2013, 2014 e 2015 tenuto conto del *"limite massimo di spesa"* annuale di 10 milioni di euro.

SCADENZARIO Mese di SETTEMBRE

Lunedì 17 settembre

IVA
CORRISPETTIVI GRANDE

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di agosto da parte delle

Sedi:



DISTRIBUZIONE	imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.	
IVA	Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell'imposta	
LIQUIDAZIONE MENSILE	dovuta.	
IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	Invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute da marzo per le quali sono state emesse "per la prima volta" fatture senza applicazione dell'IVA registrate per il mese di agosto - soggetti mensili.	
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).	
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).	
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate ad agosto da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).	
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	 Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a: rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. 	
Inps Dipendenti	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto.	
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 18% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad agosto a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad agosto agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 18% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).	
INPS AGRICOLTURA	Versamento della seconda rata 2012 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).	
Іми	Versamento della seconda rata da parte dei soggetti che hanno scelto di rateizzare il primo acconto IMU 2012 dovuto per l'abitazione principale e relative pertinenze.	

Martedì 25 settembre

	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o
LLENCHI INTRASTAT MENSILI	soggetti a registrazione, relativi ad agosto (soggetti mensili).



Lunedì 1 ottobre

INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di agosto. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a co.co.co. / lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
Mod. UNICO 2012	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. UNICO 2012, relativo al 2011, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
Mod. IVA 2012	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, della dichiarazione IVA relativa al 2011 in forma autonoma, ossia per i soggetti che non presentano la dichiarazione unificata.
Mod. IRAP 2012	Termine per l'invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. IRAP 2012, relativo al 2011.
Mod. 730/2012 Comunicazione minor acconto	Richiesta al sostituto d'imposta di non effettuare o di calcolare in misura inferiore a quanto desumibile dal mod. 730-3/2012 la seconda o unica rata dell'acconto 2012.
PARAMETRI ADEGUAMENTO	Versamento dell'IVA sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2011 (codice tributo 6493).
ICI DICHIARAZIONE	Presentazione della dichiarazione ICI relativa alle variazioni verificatesi nel 2011, nei casi in cui la stessa è richiesta (il Comune potrebbe aver deliberato un termine diverso), da parte dei soggetti che presentano entro l'1.10.2012 il mod. UNICO telematico.
IMU DICHIARAZIONE	Presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1.1.2012.
IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI	Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, di importo superiore a € 500, relative ad agosto (soggetti mensili).
IVA RIMBORSO IMPOSTA ASSOLTA NELL'UE	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell'istanza di rimborso dell'IVA assolta in un altro Stato UE relativa al 2011 da parte degli operatori residenti.
CEDOLARE SECCA	Comunicazione all'inquilino per i contratti per i quali l'opzione per la cedolare secca è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011.